

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo IV - Disposizioni sulla tenuta del libro fondiario e sul caricamento

Art. 15 Disposizione transitoria

1. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale rispettivamente di partita IVA di cui al comma 2) dell'articolo 3) della legge di informatizzazione riguarda solamente le domande concernenti comuni catastali convertiti. Il numero di codice fiscale rispettivamente di partita IVA deve essere inserito solamente nel caso di nuove iscrizioni, ma non per il caso del trasporto di iscrizioni relative a diritti di proprietà e diritti reali richieste prima dell'entrata in vigore della normativa relativa alla loro indicazione.